

Sentenza rimborso tassa iscrizione Ordine

Commento del Segretario Regionale AUPI-Puglia G. Luigi Palma

La recente [sentenza n° 7776/2015 del 26.4.2015 della Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro](#), ha creato aspettative anche negli psicologi dipendenti del SSN, in regime di esclusività di rapporto di lavoro. Qualcuno sta già provvedendo a inoltrare all'ASL richiesta di rimborso delle quote versate per l'iscrizione all'Ordine.

Esistono in merito diverse criticità che fanno ritenere poco proponibile, o addirittura potenzialmente controproducente, una siffatta richiesta:

- Innanzitutto, per avere eventualmente diritto al rimborso è necessario che l'interessato non svolga, né abbia svolto negli anni per i quali intende chiedere il rimborso, alcuna forma di attività libero professionale, sia retribuita che gratis, ad es. nel volontariato.
- Non è detto che la sentenza sia generalizzabile, secondo alcuni pareri legali, ogni singolo dovrebbe fare ricorso;
- La prescrizione da alcuni viene individuata in 10 anni da altri in 5 anni;
- E' dubbia anche l'eventuale applicabilità ai dirigenti sanitari in regime di esclusività di rapporto di lavoro. Infatti chi è in questa condizione potrebbe fare la libera professione e questa è una discriminante importante.

Ad ogni buon conto alleghiamo una bozza del [modulo di richiesta di rimborso](#) nel caso, speriamo a breve, il percorso dovesse rivelarsi fattibile, oppure qualcuno volesse procedere comunque.